



COMUNE DI BONITO
Provincia di Avellino

**MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**
(IUC)

Dopo l'art. 6 è introdotto l'art. 6 bis

Art. 6 bis – Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 (seimila) e con le seguenti riduzioni:

a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;

c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passiva che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato OA del Decreto Legge 24/1/2015 n. 4, convertito con Legge 24/3/2015 n. 34, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

Nell'art. 8 vengono introdotti i comma 10 e 11

Art. 8 - Abitazione principale e relative pertinenze

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

10. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

11. Le condizioni attestati il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione.

Nell'art. 16 viene introdotto il comma 3

Art. 16 - Esclusioni ed esenzioni

- 1.

2.

3. A partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Il comma 3 dell'art. 21 è eliminato

Art. 21 - Abitazione principale e relative pertinenze

1.

2.

3. Le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dall'articolo 6, comma 5 del presente Regolamento. [abrogato]

All'art. 22 il comma 7 viene modificato:

le parole "euro 12,00" vengono sostituite con le parole "euro 6,00"

Art. 22 - Versamenti

1.

2.

3.

4.

5.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 6,00.

8.

Il comma 1 dell'art. 26 è così sostituito

Art. 26- Locali ed aree scoperte esclusi

[1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;*
- b) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;*
- c) Le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.][eliminato]*

1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati . Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo: le unità immobiliari prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) ; immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni; aree e locali privati adibiti in via esclusiva al transito o al ricovero dei veicoli;**
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;**
- c) Aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.**

La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai fini del presente regolamento.

All'art. 27 viene introdotto il comma 5 bis:

Art. 27 - Base imponibile

1.

2.

3.

4.

5.

5 bis. Per le attività non comprese nell'elenco sopra indicato si fa riferimento a criteri di analogia.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento degli animali;

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

6.

7.

I comma 3 e 4 dell'art. 32 sono così sostituiti

Art. 32 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa

1.

2.

[3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione o in mancanza viene stabilito nella misura di un'unità.] ELIMINATO

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente (ad esempio assenza per motivi di studio, lavoro, ricovero, ecc.). Devono comunque essere dichiarate le persone che fanno parte del nucleo familiare e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Qualsiasi modifica di tale condizione deve essere tempestivamente comunicata all'Ente. Per le medesime utenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In tal caso, la dichiarazione ai fini TARI, può essere presentata anche da uno solo dei soggetti passivi dell'imposta. Per le utenze domestiche non residenti, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti in altro immobile, tenute a disposizione dagli stessi e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo dell'imposta nella dichiarazione o in mancanza viene stabilito nella misura di un'unità.

4. [Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, la parte variabile legata al numero di occupanti è calcolata nel numero di un occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore.] ELIMINATO

4. Per le cantine, le autorimesse soggette a tributo o gli altri luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, il numero degli occupanti si presume pari ad un occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore. In tal caso è dovuto solo il tributo relativo alla tariffa fissa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1

occupanti ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore. In tal caso sono dovute entrambi le voci della tariffa.

5.

Al comma 6 dell'art. 32, ultimo periodo le parole

6. [*è pari al 1 ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore*]

Sono sostituite da “ **deve essere indicato dal soggetto passivo dell'imposta nella dichiarazione o in mancanza viene stabilito nella misura di un'unità**”

Al comma 7 dell'art. 32 primo periodo :

Dopo le parole “Per le utenze domestiche” sono aggiunte le parole, **“effettivamente occupate”**

Al comma 7 dell'art. 32 primo periodo :

E' eliminata la frase “ della quota variabile” e sostituita la parola 10% con la parola 30%

7. Per le utenze domestiche **effettivamente occupate** ubicate nella zona in cui si effettua la raccolta, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione [*della quota variabile*] della tariffa nella misura del [10%] **30%**.

Al comma 7 dell'art. 32 la seconda parte [*La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale*] è eliminata e così sostituita:

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla

pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dall'Ente Servizio gestione rifiuti ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata all'Ente. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per gli importi dovuti per il 2014, la riduzione del 10 per cento viene applicata d'ufficio alle abitazioni poste fuori dal centro urbano per le quali non si è proceduto alla raccolta dalla frazione umida.

Al comma 2 dell'art. 34 le lettere b) e c) vengono così sostituite:

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato, anche a seguito di ricovero in casa di cura, anche a seguito di ricovero in luoghi di cura, comunque inferiore a 183 giorni all'anno: riduzione del 30% sulla sola quota variabile;

c) Abitazioni principali di cui all'art. 9 bis del D.L. 23/5/2014 n. 80 possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi.